

DISTACCO / PRESTITO DI PERSONALE DALL'1.1.2025 SOGGETTO AD IVA

Al fine di allineare la disciplina nazionale all'interpretazione dei Giudici comunitari il Legislatore ha soppresso la disposizione che prevede(va) il non assoggettamento ad IVA del distacco di personale con addebito (soltanto) del relativo costo. In presenza di un rimborso di ammontare maggiore a quanto effettivamente sostenuto dal datore di lavoro per la retribuzione del lavoratore distaccato, si configura un “prestito di personale” (e non un “distacco di personale”), consentito ai soli soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

Con la pubblicazione sulla G.U. 14.11.2024, n. 267 della Legge n. 166/2024, di conversione del DL n. 131/2024, c.d. “Decreto Salva Infrazioni”, il **Legislatore ha allineato la normativa nazionale** alle Direttive UE.

A tal fine, con l'art. 16-ter, DL n. 131/2024 è stata **disposta l'abrogazione del citato comma 35** dell'art. 8, Legge n. 67/88.

Viene pertanto meno la disposizione che prevedeva la non rilevanza IVA delle operazioni in esame in caso di corresponsione da parte del distaccatario di un corrispettivo pari ai costi sostenuti dal datore di lavoro distaccante.

Di fatto, come desumibile dalla Relazione illustrativa della disposizione in esame, l'abrogazione del citato comma 35 “*si è resa necessaria al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione per mancata esecuzione della sentenza [della Corte di Giustizia Europea 11/03/2020]*”.

Per espressa previsione del comma 2, il **nuovo dettato normativo**, ancorché in vigore dal 15.11.2024, è **applicabile** ai prestiti / distacchi di personale **stipulati o rinnovati** a decorrere **dall'1.1.2025**.

In altre parole, **dall'1.1.2025** le somme corrisposte a fronte di prestiti / distacchi di personale stipulati / rinnovati da tale data sono **imponibili I.V.A.**